



ELENCO DOMANDE/RISPOSTE > PRIMO GRADO

Domanda n. 1 del 02/03/2021

Si chiede di indicare con maggiore chiarezza il preciso perimetro da considerare nell'area d'intervento

L'area dell'intervento viene indicata in maniera puntuale nel Documento Preliminare alla Progettazione, denominato "ALLEGATO 2.1: DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE (AGGIORNAMENTO DELLO 08/03/2021)" alle pagine 15 e 16, aggiornato e pubblicato nella sezione "news".

Domanda n. 2 del 02/03/2021

si fa riferimento ai 19000 mq di dimensione del lotto, tuttavia il perimetro indicato nel bando per l'area di intervento (e riportato anche nei loghi di intestazione dei documenti pdf) è circa 13000.

Si prega di chiarire urgentemente questo passaggio tramite nota ufficiale per non far incorrere i progettisti in un errore di valutazione.

Vedi risposta alla FAQ n°1.

Domanda n. 3 del 02/03/2021

L'area di concorso ha destinazione art.12.1.1 o art.12.1.2?

Nel caso sia art. 12.1.1 l'altezza minima sarà ml 8,00 o nel caso di art. 12.1.2 sarà di ml 18,00?

Gli indici per le superfici relative a parcheggi e verde dovranno essere rispettate in toto?

In ogni caso le superfici a "verde" sono solo quelle allo stato naturale oppure le aree con attrezzature sportive scoperte saranno considerate a "verde"?

Si rimanda a quanto indicato ai paragrafi 4.3 e 4.3.1 del Documento Preliminare alla Progettazione aggiornato e pubblicato nella sezione "news" e a quanto disciplinato dalle norme e regolamenti vigenti in materia.

Domanda n. 4 del 03/03/2021

Premesso quanto segue: a pagina 14 del D.P.P., punto 4.1, si afferma che "Il lotto [...] ha una superficie complessiva di circa 19.000 mq", e a pagina 16 del D.P.P., punto 4.2, viene presentato un grafico indicante i limiti del lotto, grafico ottenuto dalla retinatura di porzioni di particelle catastali intersecanti la planimetria della reale viabilità dell'area; ripercorsa tale procedura grafica di selezione delle aree coinvolte (seguendo il suddetto grafico), la superficie risulta nettamente inferiore ai 19.000 mq annunciati al punto 4.1 del D.P.P. (circa 12.000 mq). Si chiede:

- di definire con precisione i confini del lotto di intervento destinato all'intero istituto omnicomprensivo, e di conseguenza le sue dimensioni, possibilmente consegnando ai concorrenti un elaborato grafico editabile inequivocabile in tal senso;

- qualora i due istituti scolastici abbiano due lotti di interventi separati stabiliti sin d'ora dalla S.A., si chiede di definire con precisione confini e dimensioni dei due lotti;

- qualora fosse confermato che le particelle 157, 199, 984 e 91 non siano ricomprese in alcun modo nel lotto di intervento, si chiede di specificare la destinazione funzionale delle loro porzioni ricomprese all'interno dei limiti del comparto (le porzioni residuali risultanti dal tracciamento di via Aldo Moro);

- qualora fosse confermato che la particella 88 e le porzioni più occidentali delle particelle 89 e 1329 non siano ricomprese in alcun modo nel lotto di intervento, si chiede di specificare la loro destinazione funzionale.

- Riguardo al primo quesito si rimanda a quanto precisato nella FAQ n.°1.

- In riferimento al secondo quesito, si precisa che la SA non ha stabilito alcuna organizzazione spaziale del lotto e che la stessa è demandata alla esclusiva valutazione del progettista.

- Le destinazioni di piano delle particelle incluse nel perimetro dell'intervento sono individuate all'interno Documento Preliminare alla Progettazione, denominato "ALLEGATO 2.1: DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE (AGGIORNAMENTO DELLO 08/03/2021)" alle pagine 15 e 16, aggiornato e pubblicato nella sezione news. E' inoltre possibile visionare, in forma assolutamente anonima e gratuita, il SIT del comune di Avezzano all'indirizzo:

http://95.110.234.190/mapguide/avezzano_web/

- Per quanto attiene l'ultimo quesito posto si specifica che, come individuato ai citati paragrafi del DPP nella sua ultima stesura sopra richiamata, le particelle sono incluse nel perimetro dell'intervento.

Domanda n. 5 del 03/03/2021

Si chiede di specificare in quale zona omogenea ricadrà il lotto di intervento a seguito di Variante allo strumento urbanistico, affinché la progettazione rispetti i parametri urbanistici stabiliti dalle NTA per quella specifica zona omogenea. Qualora tali parametri siano modificati dalla Variante, si chiede che tali variazioni siano condivise con i concorrenti.

La variante avrà per base il progetto preliminare così come delineato dal progettista risultato vincitore a conclusione del secondo grado del concorso. Le indicazioni nel merito possono essere rintracciate al paragrafo 4.3.1, pagina 17 del DPP, nella versione pubblicata nelle "news" del 10/3/2021 e denominata "Documento Preliminare alla Progettazione, denominato "ALLEGATO 2.1: DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE (AGGIORNAMENTO DELLO 08/03/2021)".

Domanda n. 6 del 04/03/2021

Premesso quanto segue:

- a pagina 15 del bando, articolo 24, si afferma che: "Al vincitore del concorso, che avrà completato il livello di progettazione per quanto scritto all'articolo 20, verrà affidato dalla Stazione Appaltante, attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art 152, comma 5 del D.lgs.50/2016 e purché in possesso dei necessari requisiti, l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva";

- a pagina 19 del bando, nota 9, si afferma che: "La Stazione appaltante, ai fini dell'affidamento dei successivi livelli di progettazione procederà, in ordine di graduatoria, alla verifica dei requisiti. In caso di esclusione del primo classificato per accertata mancanza dei requisiti, la procedura negoziata verrà condotta con il secondo classificato o con quello successivo in possesso dei requisiti stessi";

- a pagina 17 del bando si afferma che: "Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per i servizi oggetto di affidamento, il vincitore del concorso (professionista o gruppo di professionisti) potrà ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice o, in alternativa, costituire, ai sensi dell'articolo 152, comma 5 del codice, un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46 dello stesso codice. Il vincitore non potrà costituire raggruppamento temporaneo con altri soggetti che abbiano già partecipato al medesimo Concorso";

Si chiede:

- di confermare che, al termine della procedura concorsuale, il vincitore che ha partecipato alla procedura concorsuale in forma di raggruppamento temporaneo costituendo, non in possesso comunque di uno o più requisiti, come ad esempio l'iscrizione negli elenchi regionali dei "Tecnici competenti nel campo dell'acustica ambientale" e l'iscrizione negli elenchi ministeriali di cui al D.lgs 139/2006 e Decreto 5/8/2011 (prevenzione incendi), possa costituire un nuovo Raggruppamento temporaneo per poter completare l'acquisizione dei requisiti da dimostrare in fase di procedura negoziata per l'affidamento degli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori (con soggetti che non abbiano già partecipato al medesimo concorso);

- di specificare se la dimostrazione del possesso dei requisiti debba avvenire prima del primo livello di progettazione (lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica), oppure successivamente (e comunque prima della procedura negoziata per l'affidamento dei successivi incarichi).

- Come chiarito già nel bando di concorso: "Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per i servizi oggetto di affidamento, il vincitore del concorso (professionista o gruppo di professionisti) potrà ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice o, in alternativa, costituire, ai sensi dell'articolo 152, comma 5 del codice, un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46 dello stesso codice. Il vincitore non potrà costituire raggruppamento temporaneo con altri soggetti che abbiano già partecipato al medesimo Concorso."

- Si rimanda a quanto espressamente previsto dal D.lgs.50/2016, all'art.154, comma4: " Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando." E' pertanto chiaro che il possesso dei citati requisiti è condizione necessaria per procedere all'affidamento dei successivi servizi e sarà oggetto di valutazione in tal senso.